

# ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PALERMO

## REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE APPROVATO DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE IN DATA 03.12.2020 ED AGGIORNATO CON DELIBERA DEL 13.10.2022

### ISTRUZIONI PER IL PRATICANTE

L'iscrizione ed il conseguente inizio del tirocinio decorrono dalla data di delibera del Consiglio (ex art. 4 DM 70/16).

Da tale data il praticante è tenuto a svolgere il tirocinio professionale senza interruzioni (compreso il mese di agosto) per 18 mesi con diligenza, dignità, lealtà, riservatezza ed assiduità (frequentazione in studio ed assistenza alle udienze).

Il praticante avvocato è tenuto a conformare la propria condotta ai canoni deontologici forensi.

Il libretto deve essere tenuto e compilato con cura indicando:

**1)udienze** (quelle nelle quali il proprio dominus o i propri domini hanno mandato difensivo, anche se trattate da sostituti, nonché quelle nelle quali il proprio dominus compaia in sostituzione altrui):

- in numero non inferiore a 20 per ogni semestre, distribuite in maniera omogenea avanti a qualsiasi organo giurisdizionale, con esclusione di quelle di mero rinvio (ove non si svolge alcuna attività di udienza), in numero non superiore a tre udienze al giorno e con un minimo di tre udienze nell'arco di un mese;

**2)atti processuali o attività stragiudiziale alla cui predisposizione e redazione il praticante abbia effettivamente collaborato:**

- almeno 4 atti predisposti per ogni semestre ed almeno 2 pareri o atti stragiudiziali con i relativi oggetti;

**3)questioni giuridiche alla cui trattazione il praticante ha assistito o collaborato:**

- breve e concisa relazione (nel rispetto, ove possibile, dello spazio prestabilito nel libretto di pratica) di 1 questione giuridica nel primo semestre e di 2 nel secondo e terzo semestre, esclusivamente su casi alla cui redazione o al cui studio il praticante ha partecipato.

---

Si ricorda che al Consiglio dell'Ordine è demandato il **compito di vigilanza** mediante colloqui e verifica del libretto di tirocinio ex art. 29 L. 247/12 e art. 8 DM 70/16.

Pertanto:

-Al termine di ogni semestre il praticante dovrà depositare presso la Segreteria dell'Ordine (con una tolleranza per il deposito di non più di 15 giorni) il libretto compilato in ogni sua parte e munito della sottoscrizione del "dominus" o dei "domini", che attestino la veridicità delle indicazioni; al termine del

terzo semestre di pratica, dopo la verifica operata dal tutor, il praticante dovrà sostenere il colloquio presso l'Ordine per il rilascio del certificato di compiuta pratica.

## REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO FORENSE

(L.P. n. 247/2012 e D.M. n.70/2016)

Presso il Consiglio dell'Ordine è tenuto il registro speciale dei praticanti, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale.

### Iscrizione

Il periodo di tirocinio forense della durata di 18 mesi inizia a decorrere dalla data della delibera con la quale il Consiglio dell'Ordine si pronuncia positivamente sulla domanda di iscrizione.

Fermo quanto previsto dalla L. 247/12 (artt. 17 e 18) e dagli artt. 40 ss. del DM 70/16, si precisa che al momento dell'iscrizione al registro dei praticanti è obbligatoria l'indicazione del nominativo di uno o due avvocati iscritti all'Ordine, che dovranno rilasciare l'attestazione di inizio pratica anche ai fini dell'elezione di domicilio.

Il praticante dovrà comunicare immediatamente all'Ordine ogni variazione riguardante residenza, domicilio professionale, nominativo dominus, utenze, e-mail entro trenta giorni dalla variazione.

Il praticante dovrà avere, per tutta la durata della pratica e sino a quando permane la sua iscrizione al registro, un domicilio professionale, a pena di cancellazione. Tale domicilio potrà essere quello dello studio del proprio dominus.

### Svolgimento della pratica

Il libretto deve contenere l'indicazione, ordinata cronologicamente, delle udienze alle quali si è assistito, controfirmata dall'avvocato o dagli avvocati presso cui svolge la pratica.

Della partecipazione del praticante all'udienza deve essere dato atto nel verbale di udienza. I verbali delle udienze non devono essere prodotti unitamente al libretto.

Per lo svolgimento del tirocinio forense è necessario che il dominus o i domini siano in possesso di un'anzianità di iscrizione all'Albo ordinario di almeno 5 anni. L'avvocato può accogliere fino a 3 praticanti in contemporanea.

Il libretto della pratica forense deve essere tenuto e compilato con cura. Dovrà essere presentato per i visti, semestrali e finale, entro 15 giorni dal compimento del relativo periodo. Il ritardato ed ingiustificato deposito del libretto, oltre il termine previsto, comporta la segnalazione al Consiglio dell'Ordine, anche per la valutazione dell'eventuale rilevanza disciplinare.

Le udienze alle quali il praticante deve assistere devono essere almeno 20 per ogni semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio, secondo quanto disposto dall'art. 8 del D.M. n. 70/2016.

Il praticante può assistere a non più di 3 udienze al giorno, e a non meno di 3 nell'arco di 1 mese.

Sul libretto devono essere annotati gli atti alla cui predisposizione il praticante abbia partecipato e devono essere, altresì, riportate nell'apposito spazio le questioni giuridiche alla cui trattazione il praticante abbia partecipato in ciascun semestre.

Il semestre si intende validamente e proficuamente svolto se il praticante abbia assistito ad almeno 20 udienze, escluse quelle di mero rinvio, nel rispetto delle indicazioni di cui ai periodi precedenti.

Possono essere computati nel novero delle udienze alle quali il praticante deve assistere anche gli incontri di mediazione, a condizione che in detti incontri la mediazione sia stata effettivamente svolta (con esclusione del primo incontro) e che la presenza del praticante sia documentata, così come stabilito dal Consiglio Nazionale Forense con parere n. 55/2017 del 13.11.2017.

L'accertamento della non veridicità delle annotazioni trascritte nel libretto o di altre attestazioni relative allo svolgimento della pratica comporta conseguenze disciplinari a carico del praticante e/o del dominus o dei domini. In particolare, il professionista si impegna a seguire il praticante per contribuire alla sua formazione professionale e deontologica ed a verificare e confermare l'effettivo svolgimento delle attività risultanti dalle relazioni e dal libretto.

E' preferibile che l'attività di pratica sia distribuita in modo omogeneo nel corso del semestre di riferimento.

Al termine di ogni semestre di pratica forense il praticante dovrà presentare una questione alla cui trattazione il praticante ha assistito o collaborato nel numero di **1** nel primo semestre e **2** nel secondo e terzo semestre.

### **Svolgimento tirocinio forense**

Si precisa che il tirocinio professionale, la cui durata è di complessivi 18 mesi, può essere svolto:

- 1) presso un avvocato iscritto all'Ordine di Palermo, con anzianità di iscrizione all'albo **non inferiore a cinque anni**. L'Avvocato **non** può accogliere più di tre praticanti contemporaneamente;
- 2) presso l'Avvocatura dello Stato, anche per l'intera durata del tirocinio, o presso un Ufficio Legale di ente pubblico o di ente privato autorizzato dal Ministro della Giustizia o presso un ufficio giudiziario (ex art. 44 L 247/12 e DM 58/16) per non più di **12 mesi**. Gli ulteriori sei mesi devono essere svolti presso un avvocato iscritto all'Albo ordinario;

In particolare, per quanto concerne il tirocinio svolto presso l'Avvocatura dello Stato (D.A.G. n.12604 del 8 maggio 2013), si viene ammessi alla pratica a seguito di selezione per soli titoli, basata sulla media tra il voto di laurea e i voti conseguiti nelle materie che formano oggetto degli esami scritti per l'iscrizione all'albo professionale e per il concorso a procuratore dello Stato (diritto privato, civile e

commerciale, procedura civile, diritto amministrativo sostanziale e processuale, diritto penale e procedura penale).

La pratica presso l'Avvocatura dello Stato ha durata non superiore al periodo minimo previsto dalla legge e consta essenzialmente di due profili:

1. formazione di taglio teorico-pratico, mediante affiancamento ad un Avvocato dello Stato e partecipazione alla stesura di atti e pareri, nonché allo svolgimento di ricerche di dottrina e giurisprudenza;
2. partecipazione alle udienze, soprattutto dinanzi agli uffici della magistratura civile, mediante inserimento in un turno (per lo più settimanale), svolto in affiancamento ai Procuratori dello Stato, ovvero innanzi ai diversi uffici giudiziari in affiancamento all'Avvocato dello Stato.

3) presso un avvocato di altro Stato dell'Unione Europea per **non più di 6 mesi**, nel rispetto delle previsioni di cui al D.M. n. 70/16;

4) nel caso di tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013, il praticante ha l'obbligo di svolgere almeno 6 mesi di tirocinio presso un Avvocato iscritto all'albo ordinario, anche in concomitanza con il periodo di durata del tirocinio presso l'ufficio; se il tirocinio ex art. 73 viene svolto senza la contestuale iscrizione al registro dei praticanti, il tirocinante – al fine di ottenere il certificato di compiuta pratica - dovrà chiedere l'iscrizione al registro speciale dei praticanti per completare la pratica presso un avvocato del Foro per ulteriori 6 mesi; in ogni caso, ai fini della convalida di 12 mesi di tirocinio svolti presso l'ufficio, è indispensabile che il praticante abbia completato proficuamente, come da attestazione che è onerato di produrre, l'intero periodo di 18 mesi previsto dall'art. 73 D.L. 69/2013;

5) Nel caso di svolgimento del tirocinio ex D.M. n. 58/16, della durata di 12 mesi, il praticante ha l'obbligo di svolgere almeno un semestre di pratica presso un avvocato iscritto all'albo ordinario prima dell'inizio del tirocinio medesimo.

6) Scuola di Specializzazione per le Professioni Forensi presso l'Università Statale di Palermo o presso la LUMSA di Palermo.

Il Consiglio dell'Ordine, visto l'art. 41 comma 9 L. 247/12, nel quale si prevede la possibilità di valutare il diploma di specializzazione per le professioni legali per il periodo di 12 mesi, ha stabilito che il suddetto conseguito diploma è valutato per il periodo di **12 mesi** ai fini della pratica forense: in particolare, chi frequenta con profitto le Scuole di Specializzazione è esonerato dal colloquio di fine pratica al termine del terzo semestre. Il praticante resta obbligato a depositare semestralmente il libretto di pratica, attestando la frequenza della scuola. Il certificato di compiuta pratica non potrà essere rilasciato prima del termine della SSPL con il rilascio del diploma di attestazione di esito positivo.

6) Tirocinio all'estero.

Il praticante iscritto presso il registro speciale dei praticanti può svolgere il tirocinio all'estero presso un avvocato di un altro Stato dell'Unione europea o presso un avvocato italiano che abbia uno studio in un paese dell'Unione Europea, ex art. 41 L. 247/12 comma 6 lett. c) per un periodo non superiore a 6 mesi. Il praticante è tenuto a comunicare preventivamente alla Segreteria dell'Ordine tale circostanza indicando i recapiti del professionista presso cui svolgerà il tirocinio ed esibendo il consenso dello stesso. Al termine del semestre o del diverso, inferiore, periodo, al suo rientro in Italia il praticante dovrà presentare una relazione dell'attività svolta nello studio legale, controfirmata dal professionista presso il quale la pratica è stata svolta.

La documentazione verrà sottoposta al vaglio del Consiglio per l'eventuale convalida, ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 70/2016.

Non potranno essere accolte le istanze presentate successivamente alla conclusione del periodo svolto all'estero.

### **Abilitazione al patrocinio sostitutivo**

Dopo i primi sei mesi di pratica svolta con profitto (esclusa l'ipotesi di tirocinio anticipato), il praticante può chiedere l'abilitazione al patrocinio sostitutivo ex art. 41 L. 247/12 e si impegnerà solennemente dinanzi al Consiglio. Il patrocinio sostitutivo permette al praticante di sostituire in udienza il proprio dominus o domini, sotto il loro controllo e la loro responsabilità.

L'abilitazione al patrocinio sostitutivo ha la durata complessiva di 5 anni e decorre dalla delibera d'iscrizione al registro dei praticanti. Non potrà essere richiesta scaduto il termine massimo di anni sei dall'iscrizione al registro dei praticanti, e cessa comunque di avere effetti decorsi sei anni dall'iscrizione al registro dei praticanti.

E' fatto salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, a condizione che permangano tutti requisiti per l'iscrizione nel registro speciale.

### **Interruzione del tirocinio**

L'interruzione per un periodo pari o superiore a 6 mesi può essere giustificata soltanto da accertati motivi di salute secondo le modalità e le previsioni previste dall'art. 7 del D.M. 17 marzo 2016 n. 70.

L'interruzione del tirocinio per un periodo superiore ad 1 mese ed inferiore a 6 mesi può essere giustificata anche in presenza di altri motivi di carattere personale.

Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il praticante che voglia interrompere il tirocinio deve presentare domanda al Consiglio dell'Ordine, indicando e documentando le ragioni della richiesta.

Se il Consiglio dell'Ordine non ritiene dimostrate e fondate le ragioni che il praticante ha rappresentato a sostegno della domanda, la rigetta con provvedimento motivato; l'interessato deve essere previamente sentito.

Nel caso di accoglimento della domanda, il tirocinio è sospeso dalla data di presentazione dell'istanza.

Della cessazione della causa di interruzione l'interessato deve dare immediata comunicazione al Consiglio dell'Ordine ed il tirocinio riprende con l'anzianità maturata prima dell'interruzione.

### **Tirocinio anticipato**

Per l'ammissione all'anticipazione di un semestre di tirocinio durante gli studi universitari, lo studente deve essere in regola con lo svolgimento degli esami di profitto del corso di laurea in giurisprudenza (come ribadito recentemente dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 24379/2020) ed avere già ottenuto il riconoscimento dei crediti nelle seguenti materie: diritto civile, diritto processuale civile, diritto penale, diritto processuale penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto dell'Unione Europea (da intendersi il totale dei crediti nelle materie indicate).

Valgono, in ogni caso, le previsioni contenute negli appositi protocolli stipulati dal COA con le istituzioni universitarie.

Nei casi in cui l'interessato non consegua il diploma di laurea entro i due anni successivi alla scadenza della durata legale del corso, il praticante studente può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di 6 mesi.

L'iscrizione decorre dalla data della delibera con la quale il Consiglio dell'Ordine si pronuncia positivamente sulla relativa domanda. Il praticante studente potrà presenziare alle udienze del solo dominus o dei domini, distribuendole omogeneamente durante tutto il semestre.

Nell'ipotesi in cui il praticante studente abbia regolarmente svolto il semestre anticipato, il restante anno di tirocinio decorrerà dalla delibera con la quale il Consiglio accoglierà l'istanza di passaggio al registro speciale dei praticanti.

Nell'ipotesi in cui il praticante studente richieda il riconoscimento del periodo di pratica svolta antecedentemente alla laurea nel corso del semestre anticipato, il conteggio dei 18 mesi di pratica si effettuerà dalla data di prima iscrizione, ove vi sia continuità con l'iscrizione al registro dei praticanti.

Il periodo di tirocinio svolto durante gli studi universitari rimane privo di effetti anche quando il praticante, pur avendo conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza non provvede, entro 60 giorni, a richiedere l'iscrizione al registro speciale dei praticanti che decorrerà dalla data di delibera del Consiglio.

E' condizione necessaria per l'anticipazione del semestre di tirocinio durante il corso di studi, la stipula di apposite convenzioni tra il Consiglio dell'Ordine e le Università.

### **Lavoro subordinato**

Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico o privato, purché le modalità siano tali da consentire lo svolgimento del tirocinio in modo assiduo ed effettivo e non sussistano ragioni di conflitto di interesse.

Il praticante, all'atto della domanda di iscrizione al registro speciale dei praticanti, deve dare atto dell'attività lavorativa svolta e tale obbligo sussiste anche quando il rapporto di lavoro subordinato sorge in tempo successivo all'avvenuta iscrizione al registro dei praticanti.

### **Compiuta pratica**

Al compimento del periodo di pratica il Consiglio dell'Ordine, previa richiesta del praticante e vagliati i presupposti richiesti dalle norme di legge e di regolamento, rilascerà il certificato di compiuta pratica.

In caso di trasferimento presso altro Ordine forense verrà rilasciato, previa richiesta, il certificato attestante la durata del tirocinio svolto e, ove il prescritto periodo risulti validamente effettuato, verrà rilasciato il certificato di compiuto tirocinio forense.

Il praticante è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede della Corte d'Appello nel cui Distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio.

In caso di svolgimento del tirocinio per uguale periodo presso più Ordini forensi aventi sede in Distretti diversi, la sede d'esame è quella di svolgimento del primo periodo di tirocinio secondo quanto previsto dall'art. 45 l. n. 247/2012.

Salvo i casi previsti dalla legge, per la cancellazione dal registro speciale dei praticanti è necessario il deposito di apposita domanda presso l'Ordine.

Per coloro che si iscrivono al registro dei praticanti a far data dal 31.12.2012, ai sensi dell'art. 41 L. 247/12 ed alla luce del parere n. 66/17 del CNF, l'iscrizione al registro dei praticanti ha una durata massima di sei anni. Entro tale termine deve essere richiesto il rilascio del certificato di compiuta pratica. Per coloro che si sono iscritti precedentemente valgono le disposizioni di cui all'art. 8 R.D.L. 1578/33.

### **Obbligatorietà del corso di formazione per l'accesso alla professione di avvocato**

Il D.M. 9 febbraio 2018, n. 17 (Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato) attua le disposizioni dell'articolo 43 della legge professionale, che

prevedono - oltre alla pratica forense - la frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a 18 mesi, di corsi di formazione a indirizzo professionale. È previsto che le lezioni dei corsi (almeno 160 ore) siano distribuite in modo omogeneo nell'arco di 18 mesi, con moduli semestrali (maggio-ottobre e novembre-aprile) e possibilità di iscriversi ogni semestre.

Sono inoltre previste verifiche intermedie alla fine del primo e secondo semestre, e verifiche finali alla fine del percorso formativo.

L'applicazione del decreto, prevista inizialmente per la fine di settembre 2018, è stata rinviata con due proroghe al 1° aprile 2022.

**Di conseguenza, sono obbligati a frequentare il corso coloro che si sono iscritti al Registro dei praticanti a partire dal 1° aprile 2022.**

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Avv. Dasio Greco)



IL PRESIDENTE

(Avv. Antonio Gabriele Armetta)

